



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2015, proposto da:

Danilo Di Biase, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pasquale Vuolo, con domicilio eletto presso Luca Pasquale Vuolo in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesta Iorio e Nelso Buccella, con domicilio eletto in Salerno, Via Carmine, n. 92 c/o Avv. F. Rosa; I.A.C.P., Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Alviggi, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Salerno, Via M. Ripa, n. 2;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.41 del 09/03/2015 con cui il Comune di Eboli ha ordinato il rilascio immediato, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla data di notifica dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Eboli, alla via II^ Traversa Buozzi, n° 2, scala A, interno 5, Piano terra notificata l'11-3-2015;

di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente,

anche infraprocedimentale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e di I.A.C.P. della Provincia di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato l'11 maggio 2015 e ritualmente depositato il 10 giugno successivo, il sig. Danilo De Biase, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Comune di Eboli gli ha ordinato il rilascio immediato, e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica, dell'alloggio sito in Eboli, alla Via II Traversa Buozzi n. 2, interno 5, Piano Terra, in quanto, a seguito di diniego alla richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo << l'interessato risulta detenere l'alloggio de quo "sine titulo >>. Avverso tale atto, il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della contraddittorietà, violazione di legge e della manifesta ingiustizia, assumendo che sarebbe intervenuto provvedimento di autorizzazione alla regolarizzazione del rapporto locativo tra lo IACP ed il ricorrente.

Si costituiscono sia il Comune di Eboli che lo IACP, entrambi al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 2 luglio 2015, rese edotte le parti, il ricorso è trattenuto in decisione semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

Ritiene il Collegio, su eccezione del resistente Istituto, che il giudice amministrativo sia sfornito di giurisdizione in materia, la quale appartiene all'A. G. O..

Invero, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, e anche da questa Sezione (sentenza n. 1618/2014), vale, nella specie, il principio, espresso nelle seguenti

massime: “Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’ordinanza di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui illegittimità sia stata prospettata nel presupposto che il ricorrente aveva il diritto di poter subentrare all’assegnatario dell’alloggio, giacché in questo caso, a fondamento della pretesa azionata, si deduce una situazione configurabile alla stregua di diritto soggettivo perfetto, atteso che, pur non essendo il ricorrente l’originario assegnatario, egli fa valere un diritto al subentro che esclude valutazioni discrezionali in capo all’Amministrazione concedente” (T. A. R. Umbria, Sez. I, 15/05/2014, n. 261); “Contrapponendosi all’atto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica un diritto soggettivo (del quale si tratta soltanto di verificare, da parte del giudice cui spetta la potestas iudicandi, in punto di merito, la sussistenza o meno delle relative condizioni di esplicazione in favore dell’istante) al mantenimento della situazione di vantaggio (determinata dalla permanenza nell’alloggio in qualità di asserito componente del nucleo familiare del precedente utilizzatore), il ricorso appartiene non alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario (davanti al quale la causa potrà essere riassunta con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c. p. a.) e va quindi dichiarato inammissibile ove proposto dinanzi al g. a.” (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. III, 3/10/2013, n. 8616). Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, salva la possibilità di riassumere il ricorso innanzi al competente Giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Attesa la natura formale della presente decisione, sussistono eccezionali motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1183/2015, come in epigrafe proposto

da Danilo Di Biase, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)